

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

(V. Stampato Camera n. 1846)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1996*

Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

Art. 2.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti*

i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base di una tabella, sorteggiata ogni due anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

2. Al sorteggio di cui al comma 1 procede, in seduta pubblica, la Corte di cassazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun biennio.

3. La Corte di cassazione trasmette entro cinque giorni al Ministro di grazia e giustizia la tabella sorteggiata, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 31 dicembre ed è applicabile per il biennio successivo. Per i procedimenti iniziati sulla base della tabella applicabile nel biennio precedente, continua ad applicarsi tale tabella».

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Art. 4.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Corte di cassazione procede al sorteggio della tabella di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La tabella è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro i quindici giorni successivi.

2. La pubblicazione della successiva tabella sorteggiata ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ha luogo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

(articolo 3)

TABELLA A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Firenze
Perugia	Genova
Firenze	Torino
Genova	Milano
Torino	Brescia
Milano	Venezia
Brescia	Trento
Venezia	Trieste
Trento	Bologna
Trieste	Ancona
Bologna	L'Aquila
Ancona	Campobasso
L'Aquila	Bari
Campobasso	Lecce
Bari	Potenza
Lecce	Catanzaro
Potenza	Cagliari
Catanzaro	Palermo
Cagliari	Caltanissetta
Palermo	Catania
Caltanissetta	Messina
Catania	Reggio Calabria
Messina	Catanzaro
Reggio Calabria	Salerno
Salerno	Roma
Napoli	Perugia

TABELLA B

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Genova
Perugia	Torino
Firenze	Milano
Genova	Brescia
Torino	Venezia
Milano	Trento
Brescia	Trieste
Venezia	Bologna
Trento	Ancona
Trieste	L'Aquila
Bologna	Campobasso
Ancona	Bari
L'Aquila	Lecce
Campobasso	Potenza
Bari	Catanzaro
Lecce	Cagliari
Potenza	Palermo
Catanzaro	Caltanissetta
Cagliari	Catania
Palermo	Messina
Caltanissetta	Reggio Calabria
Catania	Roma
Messina	Salerno
Reggio Calabria	Napoli
Salerno	Perugia
Napoli	Firenze

TABELLA C

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Ancona
Perugia	Bologna
Firenze	L'Aquila
Genova	Trento
Torino	Trieste
Milano	Perugia
Brescia	Firenze
Venezia	Genova
Trento	Torino
Trieste	Milano
Bologna	Brescia
Ancona	Napoli
L'Aquila	Roma
Campobasso	Catanzaro
Bari	Venezia
Lecce	Salerno
Potenza	Messina
Catanzaro	Catania
Cagliari	Reggio Calabria
Palermo	Cagliari
Caltanissetta	Potenza
Catania	Bologna
Messina	Bari
Reggio Calabria	Palermo
Salerno	Campobasso
Napoli	Lecce
